



LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (*Traumatocampa pityocampa*)

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 18 MARZO 2021;

Visto il D.M. del 30.10.2007: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”;

Visto il D.M. per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (Gazzetta ufficiale 1 giugno 1998, n. 125) Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (*Traumatocampa Pityocampa*);

Dato atto che sul territorio comunale è stata riscontrata la presenza di “Processionaria del Pino” (*Traumatocampa Pityocampa*);

Considerato che tale insetto lepidottero oltre ad essere fitofago (defogliatore) è anche potenzialmente pericoloso sia per l'uomo che per gli animali domestici, in quanto, disperdendo in aria i propri peli fortemente irritanti può dare origine a reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie anche consistenti;



SI DISPONE

- ✧ A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e boschive, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio Comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa Pityocampa*);
- ✧ Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare il pino nero (*Pinus nigra*), il pino silvestre (*Pinus silvestris*), il pino marittimo (*Pinus pinaster*) e varie specie di cedro (*Cedrus spp*);
- ✧ Nel caso che si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. Nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica rivolgendosi a ditte specializzate;
- ✧ A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e boschive, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa Pityocampa*);

è fatto assoluto DIVIETO di:

- ⤴ Depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
- ⤴ Depositarli e abbandonarli in aree private e su suolo pubblico;
- ⤴ Conferire il materiale vegetale interessato dalla presenza dei nidi della Processionaria del Pino al Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani;
- ⤴ Sparare ai nidi di processionaria in quanto tale procedura oltre ad essere inutile è anche pericolosa;

Precauzioni da adottare, tecniche e strumenti di lotta

- ⤴ Non toccare a mani nude i nidi, le larve e la corteccia di alberi, arbusti o rami infestati;
- ⤴ Non avvicinarsi alle piante che presentano nidi di Processionaria e alle larve in processione sul terreno o sui tronchi;
- ⤴ Evitare di sostare sotto pini o altre conifere;
- ⤴ Non effettuare lavori che possano diffondere nell'aria i peli urticanti, ad esempio rastrellamento delle foglie o sfalcio dell'erba;
- ⤴ tenere i cani al guinzaglio e lontani dalle conifere;
- ⤴ In caso di contatto fare tempestivamente una doccia e lavare gli indumenti a temperatura elevata. Se il contatto è avvenuto con le mucose, sciacquare subito le parti contaminate con acqua e bicarbonato (anche nel caso di cani, cavalli o altri animali);
- ⤴ In caso di irritazione congiuntivale, di irritazione delle vie aeree o crisi asmatiche rivolgersi immediatamente al medico (o al veterinario).
- ⤴ Non avvicinarsi alle piante che presentano nidi di Processionaria e alle larve in processione sul terreno o sui tronchi;

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ordinanza Sindacale n. 26 del 18 Marzo 2021, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007), e potrà essere disposta quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito al trasgressore delle relative spese.

Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate, sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale;

Ulteriori informazioni e documenti informativi sulle misure di emergenza fitosanitarie:

- Regione Campania all'indirizzo internet: <https://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/processionaria.html>
- Comune di Capaccio Paestum all'indirizzo internet: <https://www.comune.capaccio.sa.it/>